



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BAT

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Centro Raccolta Vetri.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- la società proponente, rappresentata legalmente dalla sig.ra Romeo Paola nata a Firenze il 05/07/1938, con sede legale a Trani in via Papa Giovanni XXIII n. 107, con istanza acquisita in atti in data 18/12/2014 al prot. n. 74911 ha chiesto alla scrivente Amministrazione l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per l'intervento indicato in oggetto, successivamente integrata con note prot. 7515 del 12/02/2015 e prot. 9436 del 24/02/2015;
- con nota prot. 11078 del 05/03/2015 lo scrivente Settore ha comunicato l'avvio del procedimento di valutazione ambientale e contestualmente ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001, così come modificata dalla L.R. n. 4/2014;

ATTESO CHE:

- all'esito della prima riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/04/2015 venivano acquisiti:
- il parere favorevole di Arpa Puglia DAP BAT prot. 20624 del 09/04/2015 di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con prescrizioni;
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Trani prot. 14613 del 25/03/2015;
- il parere favorevole dell'Asl BAT di non assoggettabilità a VIA con prescrizioni;
- il parere del Comitato tecnico provinciale formulato nella seduta del 30/03/2015 di seguito riportato:  
"nel merito della nuova richiesta

Tempo di permanenza del rifiuto nello stabilimento: si prende atto di quanto riportato a pag. 10 della Relazione integrativa allegata all'istanza del 18/12/2014.

Si rileva la necessità di chiedere chiarimenti in merito ai rapporti dimensionali tra le aree di stoccaggio e il quantitativo di rifiuti stoccati (per esempio sull'area A6 della tavola 2) e chiarimenti sulle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'azienda, non indicate in progetto.

Impianto trattamento acque meteoriche: non si comprende bene se le quote altimetriche riportate in tavola 1 siano relative alla pavimentazione o ai cumuli. Se fossero relative alla pavimentazione, non sarebbero chiare le modalità di deflusso delle acque meteoriche. E comunque non sono indicate le pendenze, le dimensioni delle griglie di raccolta, i diametri delle tubazioni di raccolta. La Ditta dovrà produrre documentazione tecnica di dettaglio che indichi in maniera esaustiva le modalità di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche.

Emissioni in atmosfera: la Ditta, a pag. 34 della relazione integrativa, dichiara di aver inviato in Provincia una comunicazione per modifica non sostanziale. Rimangono perplessità sulla non sostanzialità della

modifica, e ci si riserva di avere comunicazioni in merito dal Comitato Competente. In caso in cui dovesse emergere la sostanzialità della modifica dal punto di vista emissivo, l'istanza dovrà essere proposta per l'intero stabilimento, quantomeno ai sensi dell'art. 269 del TU ambiente, in quanto per esso, non è possibile conseguire delle autorizzazioni parziali.

Impatto acustico: è stato monitorato esclusivamente l'ampliamento, e non anche la parte esistente.

Purtuttavia, portando "a specchio" le situazioni, si avrebbe un rispetto abbondante dei limiti normativi.

La valutazione può quindi rilevarsi accettabile, se accompagnata dalla documentazione abilitativa del tecnico che ha redatto i rilievi, che non è presente nel fascicolo documentale.

Impatti odorigeni: la valutazione previsionale può ritenersi esaustiva.

Recinzione: sono stati prodotti i grafici relativi alla recinzione, che manifestano, in taluni tratti, seppur lontano dai cumuli, una capacità di contenimento delle polveri limitata. Deve in ogni caso essere ribadita la prescrizione di tenere i cumuli di polvere di vetro mezzo metro al di sotto della sommità della recinzione.

In ogni caso è necessario produrre un grafico indicante le quote totali interne ed esterne dell'intero stabilimento e, al fine di una completa valutazione sulla assoggettabilità a VIA della proposta progettuale, si ritiene indispensabile che il proponente dia evidenza delle destinazioni d'uso delle aree adiacenti e dell'eventuale presenza nelle immediate vicinanze di residenze o similari"

VISTO CHE:

- La società proponente con note acquisite in atti rispettivamente al prot. 20834 del 29/04/2015 e al prot. 20936 del 30/04/2015, ha trasmesso gli approfondimenti e le controdeduzioni alle osservazioni e/o chiarimenti chiesti dalla Conferenza di Servizi del 10/04/2015;

- Lo scrivente Settore, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, formulato nella seduta del 27/05/2015, all'esito della valutazione tecnica della documentazione depositata dalla società proponente in data 29/04/2015, ha comunicato alla stessa società, con nota prot. 29902 del 25/06/2015, la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi relativi ad alcuni aspetti impiantistici, non esaustivamente rappresentati nella documentazione depositata, e ritenuti potenzialmente rilevanti sotto il profilo ambientale. La Provincia, pertanto, chiedeva alla società proponente la trasmissione dei predetti chiarimenti, in ragione dell'avvenuta acquisizione dei pareri di non assoggettabilità a VIA con le relative prescrizioni da parte di tutti gli altri Enti intervenuti nella prima riunione di CdS, riservandosi comunque l'eventuale indizione di una successiva riunione di CdS, qualora la società proponente avesse avuto la necessità di modificare il progetto originariamente depositato;

PRESO ATTO della documentazione depositata dalla società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 35221 del 29/07/2015, trasmessa in riscontro alla richiesta di chiarimenti e/o approfondimenti di questa Amministrazione;

VISTO CHE dall'esame della documentazione progettuale si rileva quanto segue:

Il progetto sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si riferisce all'ampliamento di un impianto esistente, destinato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Trani.

L'area già autorizzata allo svolgimento della predetta attività è individuata in catasto al foglio 12 p.lle 379, 380, 381, 418, 602, 603 ed è estesa complessivamente 6.300 mq.

L'area in ampliamento, oggetto della presente valutazione ambientale, è individuata in catasto al foglio 12 p.lle 463, 464, 722, 721 e 463 sub. 3 ed è estesa complessivamente 6.880 mq.

Pertanto, a seguito dell'ampliamento di che trattasi, la superficie impermeabilizzata destinata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita ed al deposito delle materie prime recuperate, al netto delle coperture degli edifici presenti nel sito aziendale, sarà pari a 11.755 mq.

Il progetto di ampliamento aziendale lascia immutato l'assetto impiantistico relativo alle due linee di

produzioni attualmente esistenti nel sito industriale, vale a dire quella del “vetro cavo” e quella del “vetro piano”. È prevista, infatti, solo una traslazione dell’impianto di lavorazione del vetro piano, dall’odierna ubicazione, all’area in ampliamento, e più precisamente all’interno dell’opificio destinato alla lavorazione del vetro piano e presso l’area denominata “macchinari”, così come rappresentati nelle tavole progettuali.

La società intende mantenere invariata la quantità di rifiuti annui da gestire, attualmente autorizzata, pari a 98.000 t, prevedendo la rinuncia alle tipologie di rifiuto stoccate 3.1-3.2-3.3-3.5 e l’incremento della tipologia di rifiuto 2.1 da 80.640 t/anno a 82.640 t/anno.

Altresì, viene diminuita la capacità massima istantanea stoccabile che da 7.440 t passa a 6.560 t, mentre resta invariata la capacità giornaliera da destinare all’attività di recupero (R5) pari a 308 t/die.

Il progetto prevede l’adeguamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento al RR n. 26/2013, individuando una soluzione impiantistica che consente il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento trattate per l’alimentazione del sistema di abbattimento delle polveri e lo scarico in fogna bianca del troppo pieno delle vasche di accumulo delle acque trattate.

L’area in ampliamento, così come quella già autorizzata, è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri costituito da irroratori installati ad altezza tale da garantire l’umidificazione dei cumuli di rifiuti.

#### PRESO ATTO:

- dei risultati delle valutazioni previsionali di impatto acustico, datate 23/04/2014 e 31/10/2014, a firma dell’ing. Nuovo, sottoposte all’esame del Comitato Tecnico provinciale e degli Enti convenuti in Conferenza di Servizi, che prevedono il rispetto dei limiti di legge indicati per la classe V, in cui rientra l’area in ampliamento di che trattasi, come da zonizzazione del territorio di Trani;
- del certificato analitico n. 14070301 del 03/07/2014 relativo al campione di acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dal sito produttivo della società proponente, allegato alla documentazione tecnica acquisita in atti al prot. 74911 del 18/12/2014, così come richiesto da Arpa Puglia DAP BAT al fine di meglio caratterizzare le acque meteoriche di dilavamento, in ragione delle attività di recupero effettuate nel sito aziendale. Tale certificato analitico è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico provinciale e degli Enti convenuti in Conferenza di Servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

#### VISTI:

- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- la delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 30/12/2013 avente ad oggetto:” Approvazione documento unico di programmazione 2014/2016 e Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016”;
- la delibera n. 2 del 24/01/2014 avente ad oggetto “Approvazione del P.E.G. 2014/2016 provvisorio”

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance 2014-2016 - P.D.O - P.E.G. approvato con Delibera di Giunta n. 43/2014;

Al SENSI dell'art. 20 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Comitato Tecnico provinciale, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa ? istituzionale resa dallo scrivente Servizio Ambiente, degli esiti della Conferenza dei Servizi svolta;

## DETERMINA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs.152/2006, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti ed in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e delle valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale, la richiesta di ampliamento areale dell'impianto esistente di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzato ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006, ubicato in Trani alla via Papa Giovanni XXIII n. 107;

2) di individuare le prescrizioni di seguito riportate che dovranno essere attuate dal soggetto proponente:  
a. la società dovrà richiedere ed ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione relativa alla gestione dei rifiuti ex art. 214 e 216. Sulla base di quanto indicato dalla stessa società, dovrà essere prevista l'eliminazione delle tipologie di rifiuti stoccate 3.1-3.2-3.3-3.5 e l'incremento della tipologia di rifiuto 2.1 da 80.640 t/anno a 82.640 t/anno. Inoltre, dovrà essere diminuita la capacità massima istantanea stoccabile da 7.440 t a 6.560 t, mentre resteranno invariate la capacità giornaliera da destinare all'attività di recupero (R5) pari a 308 t/die e la quantità di rifiuti annui da gestire, attualmente autorizzata, pari a 98.000 t;

b. sia assicurata la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in conformità al Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 e secondo le disposizioni che saranno impartite dal Comune di Trani, in qualità di gestore della rete di fogna bianca comunale, assicurando il massimo recupero della risorsa idrica per l'alimentazione del sistema di abbattimento delle polveri;

c. sia assicurata la costante manutenzione delle aree pavimentate, coperte e scoperte dello stabilimento, finalizzata a mantenere l'integrità e le caratteristiche di impermeabilizzazione;

d. sia mantenuta un'altezza dei cumuli di rifiuti in vetro e delle MPS sulle aree esterne di stoccaggio dello stabilimento, inferiore di almeno 0,5 metri l'altezza della recinzione periferica. A tal proposito per garantire il rispetto del suddetto limite dovrà essere assicurata la chiusura con lamiera della ringhiera metallica sovrastante la muratura costituente la recinzione perimetrale;

e. siano rispettate le procedure di umidificazione dei suddetti cumuli finalizzate a minimizzare l'emissione diffuse delle polveri di vetro;

f. le lavorazioni del vetro cavo all'interno del capannone esistente avvengano in ambiente confinato e porte chiuse;

g. siano rispettati i limiti massimi di emissioni sonore sia diurne che notturne (70-60 dB), nelle condizioni di massimo esercizio dello stabilimento;

h. siano rispettati i limiti emissivi indicati nella DD della Regione Puglia n. 396 del 31/07/2007. A tal proposito, per consentire alla scrivente Provincia di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in ragione della traslazione dell'impianto di trattamento del vetro piano, si chiede alla società proponente di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, l'aggiornamento del layout impiantistico in scala idonea, sezione e prospetti lato camini, indicando i punti di aspirazione e convogliamento degli inquinanti, i punti di emissione, la posizione degli impianti di abbattimento emissioni, posizione e punti di campionamento delle emissioni, altezza camini e rispetto delle norme tecniche;

3) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

4) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm. e ii.;

6) di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente " ai sensi del D.Lgs 33/2013.

7) di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 - 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente.

8) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;

9) di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. n°9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;

10) di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla società Centro Raccolta Vetro Srl - sede legale a Trani in Via Papa Giovanni XXIII n. 107
- Al Sig. Sindaco del Comune di Trani (BT);
- Ad Arpa Puglia DAP BAT;
- All'ASL BAT;

Avverso il suesposto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, lì 22/09/2015

Il responsabile dell'istruttoria:

Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento

Pierelli Emiliano

Il Dirigente Responsabile del Settore

Bruno Dott. Vito

---